REGOLAMENTO (CEE) N. 1092/79 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1979

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70, relativo alla classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti la cui coltivazione è ammessa nella Comunità è stata adottata con regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2888/78 (3);

considerando che la classificazione deve essere completata con alcune varietà che sono state analizzate sotto il profilo della loro attitudine alla coltura, la quale è stata riconosciuta soddisfacente; che dette varietà possono quindi essere provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative tedesche a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (4);

considerando che è d'uopo completare la classificazione aggiungendo alle varietà raccomandate, per due unità amministrative francesi, una varietà di viti che non vi figura ancora; che tale varietà è inclusa già da cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa contigua e soddisfa quindi al presupposto stabilito per siffatte aggiunte all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che l'esperienza ottenuta in seguito con una varietà di viti incluse, per un'unità amministrativa italiana, nella classe delle varietà autorizzate, dimostra che i vini da essa ottenuti possono essere normalmente considerati di buona qualità; che è pertanto opportuno classificare la suddetta varietà di vite tra le varietà raccomandate per la stessa unità amministrativa, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 224 del 10. 10. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 344 dell'8. 12. 1978, pag. 27.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto I « Germania » è modificato come sotto indicato, tenendo presente che le varietà di viti in questione devono essere inserite secondo l'ordine alfabetico:

1.2. **Regierungsbezirk Trier:**

Nella classe delle varietà autorizzate è aggiunta la varietà « Reichensteiner B (*) ».

2.3. **Regierungsbezirk Koblenz:**

Nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Regner B (*) (5) », « Reichensteiner B (*) (6) » e « Würzer B (*) (5) ».

3.4. **Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz:**

Nella classe delle varietà autorizzate sono aggiunte le varietà « Regner B (*) (7), « Reichensteiner B (*) » e « Würzer B (*) (7) ».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto III « Francia » è modificato come sotto indicato, tenendo presente che la varietà di vite in questione deve essere inserita secondo l'ordine alfabetico:

nella classe delle varietà autorizzate è aggiunta la varietà « Baco blanc B (8) » per i due dipartimenti seguenti:

— Landes (40),
— Lot-et-Garonne (47).

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2005/70, titolo I, sottotitolo I, il punto IV « Italia » è modificato come sotto indicato, tenendo presente che le varietà di viti in questione devono essere inserite secondo l'ordine alfabetico:

(5) Autorizzata esclusivamente nel Landkreis Bad Kreuznach.
(6) Autorizzata nel Regierungsbezirk Koblenz, eccettuato il Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler.
(7) Autorizzata nel Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, eccettuati i comuni di Trechtlingshausen, Oberheimbach, Niederheimbach, Oberdiebach, Bacharach e Breitscheid.
(8) Autorizzata esclusivamente nei comuni situati nella zona di produzione dell'acquavite con denominazione d'origine controllata « Armagnac ».
(*) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 5 giugno 1979, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

9. Provincia di Savona :

a) Nella classe delle varietà raccomandate è aggiunta la varietà « Lumassina B ».

b) Nella classe delle varietà autorizzate è soppressa la varietà « Lumassina B ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente